

ca e soggetti ad un periodo di carenza di un anno.- In caso di morte dell'assicurato durante detto periodo sarà rimborsato il premio pagato.-

6°) Sono valide le Condizioni Generali di polizza salvo le deroghe di cui agli articoli precedenti e salvo quanto stabilito dal R.D.L.-

Il Comitato delibera di sottoporre le suddette condizioni al Consiglio con parere favorevole.-

=====

III - CONVENZIONE STIPULATA CON LA SOC.AN. "CREDITO E PREVIDENZA",
AGENZIA SPECIALE DELL'I.N.A., PER LA GESTIONE DELLA MUTUA PREVIDENZA-

Il Direttore Generale fa presente che, con convenzione del 20 agosto c.a., approvata dai Ministeri delle Corporazioni e delle Comunicazioni, nonché dall'Ispettorato del Credito e Risparmio, la Mutua Previdenza è stata trasferita dall'Istituto Nazionale di Previdenza e Credito delle Comunicazioni a questo Istituto.-

A seguito di trattative con la Soc.An. "Credito e Previdenza" Agenzia Speciale dell'I.N.A., che già da qualche tempo compie operazioni di cessioni di quinto stipendio per conto dell'Istituto, si è ritenuto conveniente affidare a detta Società anche la pratica attuazione della gestione della Mutua Previdenza: ciò ha formato oggetto della convenzione 12 dicembre corrente, intervenuta fra l'Istituto e la Società An. "Credito e Previdenza", Agenzia Speciale dell'I.N.A., e con la quale sono stati regolati i rapporti inerenti alla suddetta gestione.-

Il Direttore Generale dà comunicazione al Comitato e al Consiglio del contenuto di tale convenzione, per conoscenza e ratifica.-

